

### **FSI-USAE**

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI ORGANIZZAZIONE COSTITUENTE DELLA CONFEDERAZIONE USAE

### SEGRETERIA GENERALE

00155 **Roma** viale Ettore Franceschini n. 73 **Tel.** 06-42013957 **Fax** 06-42003671 **Email** info@fsinazionale.it



# DOCUMENTO AUDIZIONE IN ORDINE ALL'OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

### Atto Senato n. 2167

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

On. Senatrici on. Senatori,

premesso che la scrivente federazione ha promosso la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 ed ha espressamente invitato i propri associati e simpatizzanti ad aderire alla medesima, con la presente siamo a evidenziare a codesto parlamento le incongruenze di cui all'art. 4, comma 1, d.l. 44 del 1° aprile 2021, "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza", la vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Soggetti obbligati sono "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario".

L'obbligo persisterà fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini (art. 1, comma 457, Legge 178 del 30 dicembre 2020) e comunque sarà valido fino a non oltre il termine del corrente anno.

Sono esentati dall'obbligo, in base al comma 2, coloro per i quali il medico di medicina generale accerti un "pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, dal medesimo medico attestate".

Il relativo procedimento è disciplinato dai commi da 3 a 7 ed è articolato in più fasi:

- trasmissione elenchi da parte degli Ordini professionali e dei datori di lavoro a Regioni e Province Autonome (art 4, comma 3).
- Verifica dello stato vaccinale dei soggetti rientranti negli elenchi e comunicazione nominativi alle Asl (art. 4, comma 4).

## **FSI-USAE**



FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI
ORGANIZZAZIONE COSTITUENTE DELLA CONFEDERAZIONE USAE

### SEGRETERIA GENERALE

00155 **Roma** viale Ettore Franceschini n. 73 **Tel.** 06-42013957 **Fax** 06-42003671 **Email** info@fsinazionale.it



- Invito delle Asl a presentare la documentazione concernente l'obbligo/adempimento (art. 4, comma 5, prima parte).
- Invito delle Asl a coloro che non hanno presentato i documenti a vaccinarsi (art. 4, comma 5, seconda parte).
- Adozione atto di accertamento e sospensione da parte delle Asl (comma 6).

Tale previsione legislativa (che tra le altre considerazioni, ha un orizzonte naturale di operatività limitato al 31 dicembre 2021) ancorché in linea con il pensiero del Presidente del Consiglio che in conferenza stampa il 26 marzo 2021 ha affermato che il governo intende intervenire e "Non va assolutamente bene che operatori non vaccinati siano in contatto con malati né che siano messi nelle condizioni di essere in contatto con malati", a parere della scrivente, in realtà, presenta alcune incertezze dal punto di vista legislativo ed applicativo nonché alcuni rilievi di illegittimità.

Le incertezze sono del tutto evidenti sin dall'individuazione dei soggetti obbligati: sono soggetti obbligati "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario". Come evidenziate/i dal Ministero della salute nel proprio sito istituzionale, in base a varie leggi, le "professioni sanitarie" sono quelle dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, nonché degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione. Per quanto concerne gli "operatori di interesse sanitario" si tratta di: massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrico. Quindi non tutti gli operatori che operano all'interno delle "strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali" ma solo alcuni di essi.

Secondo tali disposizioni sarebbero esclusi dall'obbligo, in quanto non rientranti in dette due categorie, gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, in cui sono inclusi i massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, gli ottici, gli odontotecnici, le puericultrici, ma anche gli addetti ai servizi di pulizia, di trasporto degli ammalati, di distribuzione degli alimenti che normalmente operano nelle "strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali".

Ma, al di là di tali incertezze ed incongruenze legislative vi è una questione più rilevante perché il governo, in effetti, stabilendo con il decreto legge che sono

## Gindacati Mappendent

## **FSI-USAE**

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI
ORGANIZZAZIONE COSTITUENTE DELLA CONFEDERAZIONE USAE

### SEGRETERIA GENERALE

00155 **Roma** viale Ettore Franceschini n. 73 **Tel.** 06-42013957 **Fax** 06-42003671 **Email** info@fsinazionale.it



obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e specificando che la vaccinazione costituisce requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati mette in atto una possibile illegittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legge. Secondo la sentenza della Consulta n. 5/2018, che fa anche riferimento ad una precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 258/94 si sostiene che "la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione:

- a) "se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri...
- b) se vi sia "la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili" (ivi);
- c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)".

Ma in base ad una valutazione dei dati che tengono conto dello stato della ricerca scientifica (vedasi faq AIFA, rapporto ISS n. 4/2021 del 13/03/2021, Foglietti illustrativi Vaccini, scarse evidenze scientifiche), la legittimità della norma verrebbe meno, dato che già al punto a) la condizione non è dimostrata, in quanto i vaccinati possono contrarre il virus e contagiare gli altri, non sviluppare l'immunità e non avere la protezione al 100%.

Mentre per quanto concerne il punto b) i vaccini possono incidere negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, in quanto gli effetti collaterali del vaccino a medio e lungo termine oggi non sono noti. Gli attuali vaccini COVID-19 sono sperimentali e hanno ricevuto "l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni", ciò significa che tali vaccini, sono stati autorizzati per l'uso in emergenza, ma non sono stati definitivamente approvati e non ci sono dati sufficienti in merito all'efficacia e alla sicurezza, a medio e lungo termine. I dati possono essere ottenuti solo dopo un largo uso sulla popolazione.

# Gindacati, madpendent

## **FSI-USAE**

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI
ORGANIZZAZIONE COSTITUENTE DELLA CONFEDERAZIONE USAE

### SEGRETERIA GENERALE

00155 **Roma** viale Ettore Franceschini n. 73 **Tel.** 06-42013957 **Fax** 06-42003671 **Email** info@fsinazionale.it



E per quanto concerne il punto c) si prevede che il vaccinato sottoscriva un consenso informato (che è stato di recente modificato e rivisto) nullo in quanto non sono riportate adeguate informazioni sui benefici, sui rischi, compreso il fenomeno ADE (Antibody Dependent Enhancement), poiché siamo in una fase di sperimentazione dei farmaci vaccinali e si hanno scarse evidenze scientifiche, con scarico delle responsabilità in caso di eventi avversi anche fatali.

Certamente, trattandosi di vaccini sperimentali, la scienza non è in grado ad oggi di individuare con certezza oppure in termini elevata probabilità tutti i possibili effetti collaterali conseguenziali al vaccino. Tant'è vero che nella nota informativa che viene fornita al paziente prima di procedere alla somministrazione del vaccino è espressamente previsto che non sia possibile - al momento - prevedere danni a lunga distanza.

E, se tali condizioni non possono essere soddisfatte, a seguito di una vaccinazione resa obbligatoria, non sembra plausibile in questa fase controbilanciare l'interesse collettivo a scapito dell'autodeterminazione dell'individuo stabilita dall'art. 32 della Costituzione che stabilisce che : "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

È opportuno evidenziare infatti che stante l'obbligatorietà del vaccino dovrebbe venire meno la necessaria sottoscrizione del consenso informato da parte del soggetto vaccinato, essendo il consenso finalizzato ad una libera (in quanto consapevole) autodeterminazione che in questo specifico caso non vi può essere così come le norme non consentono la scelta del tipo di vaccino che nella formulazione attuale non garantiscono l'autodeterminazione del vaccinato al trattamento sanitario ritenuto più idoneo allo scopo.

Stante quanto sopra risulta opportuno ed indifferibile correggere l'attuale formulazione della norma al fine di dare concreto adempimento alle norme che tutelano i diritti costituzionali dei lavoratori e dei cittadini italiani.

Roma, Aprile 2021